

Circolare - Notiziario n. 4

STUDIO CLAUDIA CATTABRIGA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

29 aprile 2011

Li

	NOVITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Sintesi	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Cedolare secca sugli affitti• Agevolazioni alle reti di impresa• Contratti di locazione immobili ad uso abitativo• Contratti di locazione ad uso diverso da abitazione	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7
	STRUMENTI OPERATIVI	<ul style="list-style-type: none">• Oneri detraibili• Oneri deducibili• Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2010• Casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi• Autocertificazione delle ritenute d'acconto subite• Accettazione della carica di sindaco• Spese di manutenzione su immobili-patrimonio locati	Pag. 8 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 16
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio• Accantonamento per rischi su crediti• Destinazione dell'utile di esercizio• Spese di rappresentanza e di ospitalità• Coefficienti Ici per fabbricati non iscritti in Catasto	Pag. 17 Pag. 18 Pag. 20 Pag. 22 Pag. 24
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Delega al servizio Estratto conto di Equitalia• Dichiarazione SISTRI/MUD 2011• Consorzi e forme di aggregazione fra imprese• Accesso ai dati della Centrale dei Rischi	Pag. 25 Pag. 26 Pag. 27 Pag. 28
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Agevolazioni per autotrasporto di merci conto terzi	Pag. 29
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di maggio 2011	Pag. 30



NOVITÀ

Sintesi

RIMBORSO CREDITO IVA 1° TRIMESTRE 2011

- Scade il 2.05.2011 il termine per presentare l'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva del 1° trimestre 2011. Se si intende compensare un credito superiore a 10.000 euro già dal 16.05.2011, tuttavia, occorre anticipare la presentazione al mese di aprile. L'istanza deve essere redatta utilizzando il modello TR, da trasmettere esclusivamente per via telematica.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI PER COMMERCianti AL DETTAGLIO

- L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 1.07.2011 l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con clienti e fornitori superiori a € 3.000,00 dai dettaglianti, certificate con scontrino/ricevuta fiscale.
- Per i soggetti non titolari di partita Iva i commercianti saranno tenuti ad acquisire il codice fiscale.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA TRA I CONIUGI

- La Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione congiunta dei redditi vincola i coniugi nei confronti del Fisco. Il pronunciamento ha confermato la validità della notifica di una cartella di pagamento effettuata al marito titolare, di fatto, dell'azienda della moglie.

RESPONSABILITÀ COMMERCIALISTA

- La Corte di Cassazione ha confermato che il commercialista che sbaglia a compilare la dichiarazione dei redditi è tenuto a risarcire i danni al cliente.

REDDITO PROFESSIONALE TASSATO PER CASSA

- La Corte di Cassazione ha precisato che il reddito dei professionisti, indipendentemente dal periodo di pagamento della ritenuta d'acconto, deve essere sempre tassato nel rispetto del principio di cassa.

PICCOLI COLTIVATORI DIRETTI ESCLUSI DALL'IRAP

- La Corte di Cassazione ha stabilito che il piccolo imprenditore coltivatore diretto, se sprovvisto di autonoma organizzazione, non è soggetto ad Irap. Sono considerati piccoli imprenditori i coltivatori diretti di un fondo che esercitano un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari.

BILANCIO ABBREVIATO

- In sede di chiusura dei conti annuali delle società, una particolare attenzione è posta ai casi in cui sia possibile adottare la forma abbreviata del bilancio, poiché in tal modo è evidente il risparmio di tempo collegato alla possibilità di fornire nel documento contabile minori notizie e dettagli. I limiti per poter sfruttare tale opzione sono quelli contenuti nell'art. 2435-bis codice civile, ossia:
 - totale attivo: € 4,4 milioni;
 - ricavi: € 8,8 milioni;
 - numero di dipendenti: 50 unità.

BILANCI 2010

- L'osservatorio UnionCamere/Cndcec ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di deposito dei conti annuali e consolidati del 2010, in particolare sull'uso della nuova tassonomia Xbrl e sulle dichiarazioni di conformità.

MODIFICHE AL BILANCIO IN CASI ECCEZIONALI

- Il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori, depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci, in casi eccezionali può essere modificato prima dell'approvazione.
- Il bilancio approvato dall'assemblea di una società è immodificabile, salvo la possibilità di impugnativa per nullità e/o annullamento prevista dagli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile.

DURC APPALTI

- La ditta subappaltante può delegare la cassa edile a emettere un Durc mensile e inviarlo alla ditta committente, al fine di consentire a quest'ultima un controllo in merito alla responsabilità solidale che lega le 2 imprese.



Sintesi (segue)

BONUS ASSUNZIONI

- Le principali misure incentivanti, previste dalla L. 191/2009, consistono in 3 fattispecie che, con un sistema a domanda e nei limiti delle risorse stanziare, concedono agevolazioni di carattere contributivo a seguito dell'assunzione di lavoratori:
 - con almeno 50 anni di età, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
 - iscritti alle liste di mobilità o di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, in possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva;
 - destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell'indennità di disoccupazione speciale edile.

RATEAZIONE DEI DEBITI FISCALI E CONDIZIONE ECONOMICA

- Equitalia ha stabilito che, per allungare il pagamento a rate dei debiti fiscali, come previsto dal decreto "milleproroghe" per i contribuenti che avevano già concordato con l'Amministrazione Finanziaria un primo calendario dilazionato, occorrerà dimostrare il peggioramento della propria condizione economica mediante un nuovo Isee o, in alternativa, con un nuovo esame degli indici che misurano la condizione finanziaria dei debitori.

CERTIFICATO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

- Il Governo ha previsto la necessità di consegnare l'attestato energetico al momento del rogito notarile o delle firme del contratto di locazione di un immobile, a partire dal 29.03.2011. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dovrà essere inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore daranno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica degli edifici.

ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

- Nell'adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica della clientela, il professionista non può limitarsi all'identificazione della persona con cui ha abitualmente contatti ovvero con colui che formalmente risulta essere il rappresentante legale della società. E' necessario verificare la sussistenza di un eventuale titolare effettivo, la cui individuazione è molto difficile nei casi in cui il cliente sia una società controllata da altre società o entità giuridiche collocate anche fuori dall'Italia.
- L'inosservanza dell'obbligo d'identificazione della clientela comporta una multa da € 2.600,00 a € 13.000,00; l'omessa istituzione del registro della clientela comporta una sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00.

NORMATIVA REGIONALE PER LE "COUNTRY HOUSE"

- Le "Country House" sono strutture ricettive definite, sia pur con alcune differenze, come una sorta di agriturismo senza azienda agricola. Sono realizzate in edifici rurali o in piccoli borghi, restaurati allo scopo. Questa tipologia è prevista solo da alcune Regioni, quali Campania, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto. La Lombardia non disciplina questo tipo di struttura; pertanto, i gestori di case e appartamenti devono possedere i requisiti previsti dalla L.R. 16.07.2007, n. 15.

MULTA CON AUTOVELOX IN ASSENZA DI AGENTI

- La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui il Comune abbia affidato l'installazione e la gestione degli apparecchi a una ditta privata, è annullabile la multa per eccesso di velocità se i vigili non sono presenti al momento della rilevazione con l'autoveloX.

POSSIBILE ISCRIZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE INATTIVA AL REA

- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che anche le imprese individuali, con le novità introdotte dalla procedura della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa e con l'attuazione della direttiva servizi, possono essere iscritte nel Registro come inattive, come già previsto per le società.
- A differenza di quanto stabilito dall'art. 2196 del codice civile, che prevede che l'avvio dell'attività deve precedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese, con la procedura della Comunicazione Unica oggi è possibile uno sfasamento tra il momento in cui l'impresa individuale è iscritta come inattiva e il momento in cui l'impresa comunica di aver effettivamente dato inizio all'attività.


APPROFONDIMENTO
Cedolare secca sugli affitti

A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo (e le relative pertinenze locare congiuntamente all'abitazione) può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, a un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21%, ridotta al 19% per i contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato **preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata**, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

L'analisi di convenienza per l'opzione per la cedolare secca deve essere fatta caso per caso. Sono, infatti, molte le variabili che influiscono sul calcolo del carico fiscale. La cedolare premia i redditi più alti e la convenienza è tanto maggiore all'aumentare dell'aliquota marginale del contribuente.

In generale si rileva che conviene l'opzione per la cedolare secca con redditi imponibili superiori a € 15.000,00 per i canoni a contratto libero e a € 28.000,00 per i canoni a contratto concordato.

Tavola
Regime ordinario e cedolare secca

	REGIME ORDINARIO	CEDOLARE SECCA
Base imponibile	<ul style="list-style-type: none"> 85% del canone annuo 59,5% del canone annuo per i contratti a canone concordato 	Intero canone annuo.
Irpef	<ul style="list-style-type: none"> Aliquota Irpef per scaglioni di reddito: <ul style="list-style-type: none"> fino a 15.000 (23%); da 15.001 a 28.000 (27%); da 28.001 a 55.000 (38%); da 55.001 a 75.000 (41%); oltre 75.000 (43%). 	<ul style="list-style-type: none"> Imposta sostitutiva ad aliquota fissa: <ul style="list-style-type: none"> 21% per i contratti a canone libero (durata 4 anni + 4 anni); 19% per i contratti a canone concordato (durata 3 anni + 2 anni).
Addizionale regionale e comunale	Addizionali previste nella Regione e nel Comune del contribuente.	No
Detrazioni d'imposta	Riducono l'Irpef dovuta.	No
Imposta di registro	2% del canone annuo, per metà a carico del locatore e metà a carico del conduttore.	No
Imposta di bollo	€ 14,62 dovuti, in sede di registrazione, su ogni copia del contratto per ogni 4 facciate di 100 righe.	No
Aggiornamento Istat e/o incremento canone	È possibile prevedere annualmente l'aggiornamento Istat del canone.	Non è ammesso incrementare il canone per tutta la durata del contratto.



Agevolazioni alle reti di impresa

Il legislatore ha previsto una specifica agevolazione fiscale per le imprese che stipulano un contratto di rete, con il quale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. L'agevolazione consiste nella sospensione dell'imposta sulla quota degli utili dell'esercizio delle imprese che sottoscrivono un contratto di rete, destinato a un'apposita riserva (fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare). Per usufruire dell'agevolazione le imprese appartenenti alle reti devono presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione, dal 2.05 al 23.05 di ciascun anno (2011, 2012 e 2013), relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31.12.2010, 2011 e 2012, utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI" disponibile sul sito Internet <http://www.agenziaentrate.gov.it>. L'Agenzia delle Entrate comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante per ciascuna annualità.

AGEVOLAZIONE	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione d'imposta della quota degli utili dell'esercizio destinata, fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio, ovvero se viene meno l'adesione al contratto di rete.
	Importo massimo	L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di € 1.000.000.
RICHIESTA	Termine	<ul style="list-style-type: none"> Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2.05 e il 23.05 di ciascun anno, le imprese devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante per ogni annualità.
	Modalità	<p>La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf), utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI", disponibile sul sito Internet http://www.agenziaentrate.gov.it.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le ricevute dei documenti trasmessi sono disponibili nella sezione "Ricevute". Per ogni documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, è predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. <p>Gli utenti Fisconline possono visualizzare e stampare la comunicazione direttamente dal sito web. Gli utenti Entratel devono scaricare il file con le ricevute sul loro computer ed elaborarlo con l'applicazione Entratel.</p>
FRUIZIONE	Saldo delle imposte	L'agevolazione può essere fruita solo con il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.
	Acconti	Gli acconti dell'Irpef e dell'Ires dovuti per il periodo d'imposta successivo devono essere calcolati, invece, considerando come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l'agevolazione.
ASSEVERAZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE	Il beneficio fiscale può essere fruito a condizione che il programma di rete sia preventivamente asseverato dagli organismi abilitati.	
	Le Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale devono comunicare, con apposito modello , gli organismi abilitati a rilasciare l'asseverazione del programma di rete.	
		Gli organismi che rilasciano l'asseverazione del programma devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle imprese beneficiarie dell'agevolazione interessate dal programma di rete asseverato e gli estremi del contratto di rete avente ad oggetto il medesimo programma, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui l'avvenuta asseverazione è comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto della rete o al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto.



Contratti di locazione immobili ad uso abitativo

Per la locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo esistono due possibili forme contrattuali:

- **contratti di libero mercato** che si basano sulla libera contrattazione tra il locatore e il conduttore;
- **contratti concertati** con canoni che devono essere compresi entro limiti minimi e massimi, determinati sulla base di accordi raggiunti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.

I contratti di locazione si distinguono poi in contratti ad **uso abitativo**, ad **uso transitorio** e ad **uso studenti universitari**.

CONTRATTO AD USO ABITATIVO	Contratto libero	Canone	Le parti determinano liberamente il canone senza alcun vincolo.
		Durata	Il contratto non può essere inferiore a 4 anni , decorsi i quali si rinnova automaticamente per altri 4 anni salvo disdetta motivata del locatore (e casi particolari tassativamente previsti).
		Agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Non è prevista alcuna specifica agevolazione. • Il proprietario calcola l'Irpef sull'85% del canone percepito.
	Contratto concordato	Condizioni contrattuali	Definite in sede locale da accordi fra le organizzazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini.
		Canone	Le parti non possono stabilire un canone superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale.
		Durata	Il contratto non può essere inferiore a 3 anni , decorsi i quali si rinnova automaticamente per altri 2 anni, salvo disdetta motivata del locatore.
	Agevolazioni	Sono previste specifiche agevolazioni fiscali sia per il proprietario che per l'inquilino.	
CONTRATTO AD USO TRANSITORIO	Condizioni	Stipulazione in presenza di comprovate situazioni particolari in capo al locatore o all'inquilino.	
	Canone	Le parti non possono stabilire un canone superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale.	
	Durata	Non inferiore a 1 mese e non superiore a 18 mesi , non rinnovabili.	
	Agevolazioni	Nessuna.	
CONTRATTI AD USO DI STUDENTI UNIVERSITARI	Studenti fuori sede	Riguarda gli studenti universitari che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede l'università.	
	Canone	Le parti non possono stabilire un canone superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale.	
	Durata	Non inferiore a 6 mesi e non superiore a 36 mesi .	
	Agevolazioni	Sono previste specifiche agevolazioni fiscali per il proprietario.	



Contratti di locazione ad uso diverso da abitazione

La normativa sulle locazioni degli immobili ad uso diverso da quello abitativo prevede una disciplina diversa in base ai diversi tipi di attività (industriale, commerciale, artigianale, ecc.) a cui può essere destinato l'immobile oggetto del contratto. Si riassumono gli elementi essenziali e si allegano i contratti-tipo per le locazioni ad uso commerciale e per le locazioni ad uso turistico elaborati da Unioncamere.

Locazioni	Attività	Durata	Canone	Forma
Ad uso diverso da quello abitativo	Esercizio di attività industriale, commerciale o artigianale.	6 + 6 anni, minimo Inferiore a 6 anni, se l'attività ha carattere transitorio.	Canone libero	Forma libera Salvo i casi in cui è richiesta la forma scritta a pena di nullità
	Esercizio di attività di interesse turistico.			
	Esercizio abituale e professionale del lavoro autonomo.	6 + 6 anni, minimo		
	Esercizio di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche.			
	Sedi di partito o di sindacati.			
	Stato o altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttore.	9 + 9 anni, minimo Inferiore a 9 anni, se l'attività ha carattere transitorio.		
Esercizio di attività alberghiere o di attività teatrale.				

LOCAZIONI TRANSITORIE

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve di quello legale qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

LOCAZIONI STAGIONALI

- Se la locazione ha carattere stagionale (esempio: ristoranti all'aperto, gelaterie estive) il locatore è obbligato a locare l'immobile per la medesima stagione dell'anno successivo allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto.
- L'obbligo del locatore ha durata massima di:
 - 6 anni consecutivi;
 - 9 anni consecutivi, se si tratta di utilizzazione alberghiera.

Nota bene

Laddove si sia in presenza di locazioni con carattere transitorio e non stagionali bisogna escludere contrattualmente qualsiasi elemento di stagionalità per evitare l'obbligo di rinnovo.

DISDETTA

Il rinnovo non ha luogo se è comunicata disdetta all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata.

- Almeno 12 mesi prima della scadenza (per i contratti 6 + 6).
- Almeno 18 mesi prima della scadenza (per i contratti 9 + 9).

Con riferimento alla prima scadenza (dopo 6 o 9 anni) il locatore può esercitare la disdetta.

- Soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della L. 391/1978.
- Con le modalità e i termini ivi previsti.

RECESSO DEL CONDUTTORE

Contrattuale

Le parti possono inserire nel contratto una clausola che attribuisce al conduttore la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, anche se non ricorrono gravi motivi.

Per gravi motivi

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore può recedere dal contratto in qualunque momento se ricorrono gravi motivi.

La volontà di recedere deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con preavviso di 6 mesi.



STRUMENTI OPERATIVI

Oneri detraibili

Si riepilogano i principali oneri detraibili del modello Unico PF 2011.

Dichiarazione dei redditi anno 2010		
Cognome	Nome	
Oneri detraibili		
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo detraibile € 1.291,14 • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 occorre presenza specifici requisiti 	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	Massimo € 4.000,00	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	Massimo € 2.582,28	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993	Massimo € 2.065,83	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	Massimo € 2.582,28	€
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari	Fino al valore dei redditi dei terreni	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico)	<input checked="" type="checkbox"/> Spese mediche	€
	<input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11)	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per portatori di handicap		€
<input type="checkbox"/> Spese veicoli per portatori di handicap	Massimo € 18.075,99	€
<input type="checkbox"/> Spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap		€
<input type="checkbox"/> Spese di interpretariato per soggetti sordi		€
<input type="checkbox"/> Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti	1 sola volta in 4 anni	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea		€
<input type="checkbox"/> Spese per asili nido	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio	€
<input type="checkbox"/> Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico		€
<input type="checkbox"/> Spese veterinarie	Franchigia di € 129,11 e massimo di € 387,34	€
<input type="checkbox"/> Spese addetti assistenza personale	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica	€
<input type="checkbox"/> Spese attività sportive per ragazzi	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni)	€
<input type="checkbox"/> Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	Massimo € 2.633,00	€
<input type="checkbox"/> Spese funebri (per qualsiasi familiare)	Massimo € 1.549,37 a decesso	€
<input type="checkbox"/> Spese istruzione (anche fam. a carico)	Nei limiti di quelle statali.	€
<input type="checkbox"/> Spese per intermediazione immobiliare	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitaz. principale	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%		€
Spese interventi recupero patrimonio edilizio		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Spese interventi per recupero patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione del 36%	Spese sostenute nel 2010	€
<input type="checkbox"/> Spese detrazione 41%	<ul style="list-style-type: none"> • Spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> - nel 2006 relative a fatture emesse dal 1.01 al 30.09.2006 • Rata n.: 	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> - negli anni dal 2001 al 2005 - nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1.01.2006 ovvero a quelle emesse dal 1.10 al 31.12.2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009. • Rata n.: 	€
<input type="checkbox"/> Spese detrazione 36% anni precedenti		€



Oneri detraibili (segue)

Oneri detraibili (segue)		
Oneri con detrazione 55%		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici	<input type="checkbox"/> Riqualificazione energetica su edifici esistenti (massimo agevolabile € 181.818,18)	€
	<input type="checkbox"/> Interventi su involucro edifici (massimo agevolabile € 109.090,90)	€
	<input type="checkbox"/> Installazione pannelli solari (massimo agevolabile € 109.090,90)	€
	<input type="checkbox"/> Impianti climatizzazione (massimo agevolabile € 54.545,45)	€
Oneri con detrazione 20%		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Acquisto dispositivi per risparmio energetico e sviluppo tecnologico	<input type="checkbox"/> Frigoriferi e congelatori classe A (massimo € 1.000,00 per apparecchio)	€
	<input type="checkbox"/> Motori alta efficienza (massimo € 1.500,00 per motore) e variatori di velocità	€
	<input type="checkbox"/> Mobili, apparecchi televisivi digitali, computer ed elettrodomestici da utilizzare in immobili ristrutturati (massimo € 2.000,00) - spese sostenute nel 2009	€
Detrazione per canoni di locazione		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> • € 300,00 per reddito fino a € 15.493,71 • € 150,00 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 	€
<input type="checkbox"/> Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti stipulati a regime convenzionale	<ul style="list-style-type: none"> • € 495,80 per reddito fino a € 15.493,71 • € 247,90 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 	€
<input type="checkbox"/> Detrazioni per giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni per fitto abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> • € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71 	€
<input type="checkbox"/> Detrazione per lavoratori dipendenti che hanno una casa in affitto poiché hanno trasferito la propria residenza per motivi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71 • € 495,80 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 	€
Erogazioni per le quali spetta la detrazione 19%		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a partiti politici	Erogazioni in denaro comprese tra € 51,65 e € 103.291,38	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali alle Onlus	Massimo € 2.065,83	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni di promozione sociale	Massimo € 2.065,83	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche	Massimo € 1.500,00	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali attività culturali e artistiche		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali enti operanti nello spettacolo	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali fondazioni operanti nel settore musicale	Massimo 2% del reddito dichiarato In particolari ipotesi il limite è elevato al 30%	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali società Biennale di Venezia	Massimo 30% del reddito complessivo	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali società di mutuo soccorso	Massimo € 1.291,14	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a favore dell'ospedale "Galliera" di Genova per l'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo	Massimo 30% dell'imposta lorda	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari, iniziative umanitarie, religiose e laiche, gestite da fondazioni, associazioni e enti riconosciuti	Massimo € 2.065,83	€



Oneri deducibili

Si riepilogano i principali oneri deducibili del modello Unico PF 2011.

Dichiarazione dei redditi anno 2010

Cognome		Nome	
----------------	--	-------------	--

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Assegno periodico corrisposto al coniuge		€
<input type="checkbox"/> Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione		€
<input type="checkbox"/> Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari	Massimo € 1.549,37	€
<input type="checkbox"/> Contributi previdenziali e assistenziali (es.: contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, "tassa salute" pagata con l'assicurazione RC auto, premi Inail per casalinghe).	Anche volontari	€
<input type="checkbox"/> Spese mediche e assistenziali a disabili		€
<input type="checkbox"/> Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili		€
<input type="checkbox"/> Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi		€
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale		€
<input type="checkbox"/> Contributi per Fondi integrativi del SSN	Massimo € 3.615,20	€
<input type="checkbox"/> Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	Massimo € 1.032,91	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a enti universitari di ricerca e enti parco		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche	Massimo € 1.500,00)	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute	Massimo 10% reddito dichiarato e comunque non superiore a € 70.000,00	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri:		
-		€
-		€

Contributi per previdenza complementare

Descrizione	Importo
<input type="checkbox"/> Contributi a deducibilità ordinaria	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati da lavoratori di prima occupazione	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per familiari a carico	€
<input type="checkbox"/> Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	€



Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2010

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Unico 2011.

Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2010 - Mod. Unico 2011	Sig.	
▸ Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2009 o, comunque, previste entro il 16.06.2011:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- locazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Canoni di locazione	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Investimenti effettuati all'estero (compresi gli immobili)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Trasferimenti da o verso l'estero di denaro , titoli, attività finanziarie in genere, ecc.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Certificazioni redditi 2010 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità INAIL, gettoni presenza, ecc.)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- prestazioni occasionali	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- redditi di lavoro autonomo	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- diritti d'autore	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- associazione in partecipazione	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- redditi di impresa	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- redditi di partecipazione	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Altri redditi:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- affitti attivi	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- dividendi su azioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- indennità di disoccupazione o di mobilità	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- plusvalenze da cessioni di quote	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, canoni, livelli, censi, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▪	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▪	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Contributi previdenziali ed assistenziali:		
- contributi obbligatori (INPS gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi previdenziali volontari	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- SSN polizza RC auto	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per colf e baby-sitter	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per previdenza complementare	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per fondi integrativi SSN	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- INAIL casalinghe	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per acquisto di medicinali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese mediche e di assistenza a disabili	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese veterinarie	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Quietanze interessi passivi:		
- su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui agrari per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili, recupero edilizio 1997)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No



Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2010

▸ Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese funebri	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per rette di frequenza agli asili nido	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per istruzione secondaria ed universitaria	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per addetti all'assistenza di persone non autosufficienti	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per pratica sportiva di ragazzi	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese di interpretariato per soggetti sordi	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per conciliazione controversie civili/commerciali	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, Onlus, associaz. di promozione sociale, partiti politici, associaz. sport. dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mezzi tracciabili)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese sostenute nel 2010 per:		
- interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 36% (manutenzioni, ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici strutturati)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- interventi di risparmio energetico con detrazione 55% (riqualificazione energetica, involucro di edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC relativi a immobili ristrutturati con detrazione 20% (sostenute nel 2009)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- acquisto dispositivi per risparmio energetico o sviluppo tecnologico con detrazione 20% (frigoriferi, congelatori)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- acquisto e installazione di motori ad alta efficienza e di variatori di velocità con detrazione 20%	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Canoni di locazione pagati da:		
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- studenti universitari fuori sede	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime convenzionale	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 18.07.2011 saranno maggiorati dello 0,4%)	<input type="checkbox"/> 16 giugno 2011	<input checked="" type="checkbox"/> 18 luglio 2011
▸ Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Scelta destinazione 8 per mille:		
▸ Scelta destinazione 5 per mille:		

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio Giulio Verdi la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2010, nonchè di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

.....
Data

.....
Firma Ricevente

.....
Firma Cliente



Casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Si riepilogano i principali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente persona fisica che percepisce alcune tipologie di reddito entro i limiti previsti dalla norma e sotto riportati.

Casi di esonero		Condizioni
Tipo di reddito		
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.).		
Lavoro dipendente o pensione.		Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio.
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.).		
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.		
Redditi esenti.	Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le Indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali	---
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva.	Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico.	---
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.	Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.	---

Casi di esonero con limite di reddito		
Tipo di reddito	Limite di reddito (uguale o inferiore a)	Condizioni
Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze).	500	---
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito.	8.000	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. • Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito.	7.500	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.).	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. • Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito.	7.750	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito. È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli.	7.500	---
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.		
Esempi Compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800	---
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.	28.158,28	---

Condizione generale di esonero											
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione: <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">(+)</td> <td>imposta lorda¹</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">(-)</td> <td>detrazioni per carichi di famiglia</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">(-)</td> <td>detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">(-)</td> <td>ritenute</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">=</td> <td>Imposta netta ⇒ Importo non superiore a € 10,33</td> </tr> </table> 		(+)	imposta lorda ¹	(-)	detrazioni per carichi di famiglia	(-)	detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	(-)	ritenute	=	Imposta netta ⇒ Importo non superiore a € 10,33
(+)	imposta lorda ¹										
(-)	detrazioni per carichi di famiglia										
(-)	detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi										
(-)	ritenute										
=	Imposta netta ⇒ Importo non superiore a € 10,33										
Nota¹	L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.										



Autocertificazione delle ritenute d'acconto subite

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente può scomputare le ritenute subite se è in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione della fattura e della relativa documentazione proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura. Gli uffici locali delle Entrate, pertanto, in presenza di tale documentazione, non potranno contestare l'importo della ritenuta pur mancando l'eventuale certificazione del sostituto.

ISTITUTO DELLA SOSTITUZIONE D'IMPOSTA IN ACCONTO	Figura del sostituto	Nel rapporto di sostituzione, il soggetto debitore nell'obbligazione tributaria non coincide con il soggetto cui deve essere riferito il presupposto impositivo.
	Adempimenti del sostituto	Il sostituto deve dichiarare gli importi assoggettati a ritenuta d'acconto e conguagliare l'imposta trattenuta dal sostituto.
	Versamento	Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sono rimosse mediante versamento diretto (F24).
	Certificazione	I soggetti che operano le ritenute sui compensi devono rilasciare un'apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo delle ritenute operate.

SCOMPUTO DELLE RITENUTE	Le ritenute d'acconto subite si scomputano dall'imposta lorda in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.	
	Mancanza della certificazione	<ul style="list-style-type: none"> • È riconosciuta al contribuente la possibilità di scomputare le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa quando manca la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta. • Il contribuente dovrà essere in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della: <ol style="list-style-type: none"> 1. copia della fattura emessa; 2. documentazione bancaria attestante quanto percepito; 3. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il contribuente dichiara che la predetta documentazione si riferisce alla fattura emessa regolarmente contabilizzata, a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta.

Esempio n. 1

Fac-simile autocertificazione

Il sottoscritto Rossi Mario, nato a Castel Goffredo (MN) il 7.09.1944 e residente a Milano, in Via Roma, n. 50, codice fiscale RSS MRA 44P07 C118 R, consapevole delle sanzioni civili e penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici qualora le dichiarazioni non siano veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

dichiara:

1. di aver emesso al cliente Alfa S.r.l. fattura n. 11, in data 29.05.2010, per compensi di attività professionale per l'importo di € 7.542,37, contabilizzata nel Registro IVA delle fatture emesse a pag. 16;
2. di aver incassato, a fronte di tale fattura, l'importo di € 6.333,66, e quindi al netto della relativa ritenuta d'acconto pari ad € 1.208,71, come risulta dal registro cronologico di contabilità a pag. 64 e dall'estratto conto rilasciato dalla banca Gamma;
3. che a fronte della stessa fattura non vi sono stati altri pagamenti da parte del cliente Alfa S.r.l.

Si allegano alla presente:

- n. 1 copia fattura emessa;
- n. 1 copia estratto conto bancario;
- n. 1 copia registro fatture emesse;
- n. 1 copia registro cronologico di contabilità.

Castel Goffredo, 1.04.2011
(Luogo e data)

Mario Rossi
(Firma dichiarante)



Accettazione della carica di sindaco

Si illustrano le modalità per l'iscrizione della nomina dei sindaci di una società al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tali indicazioni sono state fornite dai componenti del gruppo di lavoro delle Camere di Commercio lombarde, che ritengono elemento necessario e indispensabile l'accettazione dell'incarico per l'iscrizione dei soggetti interessati.

**NOMINA
O CONFERMA
DEL
COLLEGIO
SINDACALE**

- Deposito del verbale di nomina o conferma del collegio sindacale (sia per i sindaci effettivi sia per i sindaci supplenti).
- Entro **30 giorni** dalla data dell'assemblea dei soci.

**Modello
S2**

- Codice atto A08.
- Deve essere utilizzato un modello intercalare P per ciascun sindaco nominato (o confermato).
- La distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dall'amministratore che provvede al deposito.

**PROCEDURA
FIRMA PER
ACCETTAZIONE**

- La distinta FEDRA è firmata digitalmente da **tutti** i componenti del collegio sindacale.
oppure
- **L'amministratore** che provvede al deposito dell'istanza deve rendere (nel quadro note) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta l'avvenuta accettazione della carica dei sindaci nominati.
oppure
- **Il soggetto legittimato** che provvede al deposito dell'istanza presso il Registro delle Imprese allega una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da un amministratore della società con cui attesta l'avvenuta accettazione della carica dei sindaci nominati.

Esempio n. 1

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Il sottoscritto, nato a, il, in qualità di amministratore della società, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

che il/i Sig./Sigg. ha /hanno accettato la carica di Presidente del collegio sindacale/sindaco effettivo/sindaco supplente.

COSTI

- Bollo: € 65,00.
- Diritti di segreteria: € 90,00.

SOSTITUZIONE

- In caso di sostituzione di sindaco, ovvero in caso di morte, subentrano automaticamente i supplenti in ordine di età (non deve essere effettuata alcuna comunicazione).
- La successiva integrazione dei componenti effettivi dovrà essere comunicata con le stesse modalità.



Spese di manutenzione su immobili-patrimonio locati

Il reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorre a formare il reddito complessivo nell'ammontare del canone di locazione con una deduzione pari alle sole spese sostenute e rimaste a carico per interventi di manutenzione ordinaria [(di norma a carico del conduttore), intendendosi per tali gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti]. La deduzione è ammessa nel tetto massimo del 15% del canone; l'eccedenza rispetto alla soglia del 15% di un dato anno non può essere recuperata in anni in cui le spese effettive risultano invece inferiori alla soglia stessa. Il riferimento al singolo canone di locazione obbliga le imprese a mantenere una gestione contabile analitica delle singole spese di manutenzione ordinaria per ciascun immobile (documentate grazie a contratti, attestazioni di pagamento, fatture e ricevute fiscali, ecc.).

CONTROLLO SPESE DI MANUTENZIONE ANNO		2010	
PROPRIETARIO FABBRICATO	Ragione sociale	Alfa S.r.l.	
	Via	Via Verdi, n. 10	
	Comune	46042 Castel Goffredo (MN)	
Fornitore	Documento	Descrizione	Importo
Beta Costruzioni S.p.a.	Ft. 156 del 31.01.10	Tinteggiatura locali	€ 2.000,00
Gamma S.r.l.	Ft. 818 del 4.02.10	Riparazione caldaia	€ 750,00
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
Totale spese di manutenzione			(A) € 2.750,00
Canoni di locazione	5.571,80	x 15%	(B) € 835,77
Spese manutenzione deducibili			(A ≤ B) € 835,77
Spese manutenzione indeducibili			(Parte di A > B) € 1.914,23



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore**, in ogni caso, a **180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile.

Tavola n. 1

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministratore

L'anno 2011 il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "Alfa S.r.l.", presso la sede sociale in Mantova, Via Goito, n. 11, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2010, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. dello statuto sociale;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Rossi Mario, Bianchi Antonio, Verdi Luigi (Consiglieri);
- (Sindaci effettivi).

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.a., Sig. Rossi Mario, il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del C.d.a. e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig. Bianchi Antonio, che accetta.

1. **Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. dello statuto sociale.**

Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società; in particolare, il Presidente fa presente che

Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il giugno del corrente anno.

- omissis -

Mario Rossi
Il presidente

Antonio Bianchi
Il segretario

Tavola n. 2

Termini di approvazione del bilancio e versamento delle imposte

Società	Condizioni	Approvazione bilancio	Versamento imposte (saldo e 1° acconto)	Mod. Unico e dichiarazione Irap
Non redige il bilancio consolidato	Non esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto	Entro il 30.04 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)	Entro il 16.06 (o entro il 16.07 con maggiorazione 0,40%)	Entro il 30.09
	Esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto	Entro il mese di maggio ¹	Entro il 16.06 (o entro il 16.07 con maggiorazione 0,40%)	
Redige il bilancio consolidato	In ogni caso	Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)	Entro il 16.07 (o entro il 16.08 con maggiorazione 0,40%)	
		Entro il mese di maggio ¹	Entro il 16.06 (o entro il 16.07 con maggiorazione 0,40%)	
Nota ¹	Il deposito del bilancio al Registro Imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data di effettiva approvazione.			



Accantonamenti per rischi su crediti

I principi di redazione del bilancio prevedono che i crediti siano iscritti al valore di presumibile realizzo. Pertanto, l'imprenditore può svalutare i crediti ogni volta che il valore nominale degli stessi risulti superiore a quello di effettiva esigibilità. Quando una perdita diventa probabile, deve essere accantonato un fondo svalutazione, il cui ammontare deve essere calcolato tenendo conto delle circostanze, dei motivi e del principio di prudenza.

La norma fiscale considera deducibili tali accantonamenti, entro limiti qualitativi, ossia considerando solo i crediti commerciali non assicurati iscritti in bilancio, da cui derivano ricavi d'esercizio, nel rispetto di limiti quantitativi, ossia entro lo 0,50% del valore nominale dei crediti stessi.

La deduzione **non è più ammessa** fiscalmente quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti **ha raggiunto il 5% del valore nominale** o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Esempio		Scritture relative alle svalutazioni e perdite su crediti																	
DATI		<ul style="list-style-type: none"> • Totale crediti commerciali € 120.000,00 • Tra i crediti è iscritto un credito di € 10.000,00 di difficile incasso; pertanto, gli amministratori decidono di svalutarlo del 50%. • Calcolo accantonamento: <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">- € 110.000,00 x 0,50%</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">€</td> <td style="text-align: right;">550,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">- € 10.000,00 x 50%</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">€</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">€</td> <td style="text-align: right;">5.550,00</td> </tr> </table> 	- € 110.000,00 x 0,50%	€	550,00	- € 10.000,00 x 50%	€	5.000,00	Totale	€	5.550,00								
- € 110.000,00 x 0,50%	€	550,00																	
- € 10.000,00 x 50%	€	5.000,00																	
Totale	€	5.550,00																	
E B 10 d	P C II 1	<ul style="list-style-type: none"> • Svalutazione crediti o accantonamenti civilistici superiori a quelli fiscalmente ammessi a) accantonamento al fondo svalutazione crediti (1° esercizio) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">31.12.n</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Accantonamento al fondo svalutazione crediti</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">a</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Fondo svalutazione crediti</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">600,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px;"><i>Accantonamento per la quota ammessa secondo le disposizioni in materia fiscale (0,50%) [120.000,00 x 0,50% = 600,00].</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">31.12.n</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		31.12.n			Accantonamento al fondo svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti	600,00	<i>Accantonamento per la quota ammessa secondo le disposizioni in materia fiscale (0,50%) [120.000,00 x 0,50% = 600,00].</i>					31.12.n			
	31.12.n																		
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti	600,00																
<i>Accantonamento per la quota ammessa secondo le disposizioni in materia fiscale (0,50%) [120.000,00 x 0,50% = 600,00].</i>																			
	31.12.n																		
E B 10 d	P C II 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black;">Accantonamento al fondo svalutazione crediti tassato</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">a</td> <td style="width: 40%; border-top: 1px solid black;">Fondo svalutazione crediti tassato</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black; text-align: right;">4.950,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px;"><i>Accantonamento per la quota eccedente la percentuale ammessa secondo le disposizioni in materia fiscale.</i></td> </tr> </table>	Accantonamento al fondo svalutazione crediti tassato	a	Fondo svalutazione crediti tassato	4.950,00	<i>Accantonamento per la quota eccedente la percentuale ammessa secondo le disposizioni in materia fiscale.</i>												
Accantonamento al fondo svalutazione crediti tassato	a	Fondo svalutazione crediti tassato	4.950,00																
<i>Accantonamento per la quota eccedente la percentuale ammessa secondo le disposizioni in materia fiscale.</i>																			
Nota bene		<ul style="list-style-type: none"> • Con l'accantonamento non si determina la riduzione del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, anche agli effetti fiscali. • È opportuno distinguere il fondo svalutazione crediti a seconda che si tratti di accantonamenti dedotti o non dedotti fiscalmente. Nel modello Unico occorre effettuare, infatti, una variazione in aumento per il valore dell'accantonamento tassato (€ 4.950,00). 																	
E B 14	P C II 1	<ul style="list-style-type: none"> b) utilizzo fondo svalutazione per perdite su crediti (2° esercizio): come previsto dagli amministratori, il credito di € 10.000,00 è incassato solo per il 50%. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">31.12.n+1</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Perdite su crediti</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">a</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Clienti</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px;"><i>Per insolvenza cliente per incasso parziale del credito valutato "a rischio" nell'esercizio precedente.</i></td> </tr> </table>		31.12.n+1			Perdite su crediti	a	Clienti	5.000,00	<i>Per insolvenza cliente per incasso parziale del credito valutato "a rischio" nell'esercizio precedente.</i>								
	31.12.n+1																		
Perdite su crediti	a	Clienti	5.000,00																
<i>Per insolvenza cliente per incasso parziale del credito valutato "a rischio" nell'esercizio precedente.</i>																			
Bilancio		<ul style="list-style-type: none"> • La voce B10 d) di conto economico comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante. • Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e, quindi, non derivanti da valutazioni come, ad esempio: le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti sono classificabili alla voce A5). • Le svalutazioni dei crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19. 																	
Aspetti fiscali		<ul style="list-style-type: none"> • Tali perdite determinano una riduzione del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio (anche agli effetti fiscali). • Le perdite sono fiscalmente deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. L'importo indeducibile genera una variazione in aumento nel modello Unico. 																	



Accantonamenti per rischi su crediti (segue)

Esempio (segue)		Scritture relative alle svalutazioni e perdite su crediti		
P C II 1	E B 14	31.12.n+1	Fondo svalutazione crediti a Utilizzo fondo svalutazione crediti <i>Utilizzo fondo per insolvenza cliente</i>	600,00
P C II 1	E B 14	31.12.n+1	Fondo svalutazione crediti tassato a Utilizzo fondo svalutazione crediti tassato ¹ <i>Utilizzo fondo per insolvenza cliente</i>	4.400,00
Nota¹		<ul style="list-style-type: none"> Nel modello Unico si effettua una variazione in diminuzione per il valore della perdita coperta dal fondo svalutazione crediti tassato. 		
E B 10 d	P C II 1	31.12.n	<ul style="list-style-type: none"> Svalutazione crediti o accantonamenti civilistici inferiori a quelli fiscalmente ammessi a) accantonamento al fondo svalutazione crediti Accantonamento al fondo svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti <i>Accantonamento esercizio "n" per la quota civilisticamente corretta.</i>	300,00
E B 14	P C II 1	1.02.n+1	Perdite su crediti a Clienti <i>Per insolvenza cliente.</i>	5.000,00
P C II 1	E B 14	1.02.n+1	Fondo svalutazione crediti a Utilizzo fondo svalutazione crediti <i>Utilizzo fondo per insolvenza cliente.</i>	300,00
Tavola		Check list per controlli sul singolo credito		

Cliente	Rossi	Importo del credito	€ 10.000,00	
Credito	Controlli		Situazione - rilevante per deduc.	
Composizione del credito	Credito assicurato		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	Cessione del credito pro solvendo e pro soluto		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	Pratiche di recupero da iniziare o in essere		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Eventuale perdita latente sul credito		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Svalutazione	Presupposti per la svalutazione del credito		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Imputazione della svalutazione in base al principio di competenza, al momento in cui la perdita si può ragionevolmente prevedere.		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Perdita	Elementi certi e precisi che rendono la perdita definitiva		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Esistenza di procedura concorsuali a cui è assoggettato il debitore		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> Verifica di una delle seguenti situazioni: 			
	- infruttuosità dell'esecuzione individuale		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	- mancato reperimento da parte dell'ufficiale giudiziario di beni pignorabili nel patrimonio del debitore		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	- infruttuosa notifica degli atti di precetto		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	- fuga e latitanza del debitore		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	- antieconomicità delle procedure di recupero documentate dal legale incaricato del recupero		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	- rinuncia unilaterale alla riscossione del credito		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
	- esistenza di un accordo transattivo tra creditore e debitore		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	- dichiarazione di insolvenza emessa da Sace (crediti esteri)		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Perdita eccedente la svalutazione		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
Imputazione della perdita in base al principio di competenza		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	



Destinazione dell'utile di esercizio

L'utile di esercizio può essere destinato per molteplici scopi e finalità: accantonato in una o più riserve del patrimonio netto; utilizzato a copertura di perdite pregresse; in aumento del capitale sociale; rinviato ai futuri esercizi o distribuito ai soci. Nelle società di capitali, l'assemblea che approva il bilancio della società può anche deliberare la ripartizione degli utili di esercizio realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato. La destinazione a specifiche riserve è effettuata in ossequio all'art. 2430 Codice Civile, alle regole presenti nello statuto e alle delibere assembleari.

Esempio n. 1

Destinazione utile esercizio precedente

P A IX	P A VII P A I	• Imprese individuali			
			30.04.n		
		Utile netto d'esercizio	a Diversi		100.000,00
			a Titolare c/prelievi	80.000,00	
			a Capitale netto	20.000,00	
		<i>Destinazione utile.</i>			
P A IX	P A VII P A VII	• Società di persone			
			30.04.n		
		Utile netto d'esercizio	a Diversi		100.000,00
			a Soci c/prelievi	80.000,00	
			a Fondo riserva disponibile	20.000,00	
		<i>Destinazione utile.</i>			
P A IX	P A IV P A VII P D 14	• Società di capitali			
			30.04.n		
		Utile netto dell'esercizio	a Diversi		100.000,00
			a Riserva legale	5.000,00	
			a Riserva facoltativa	5.000,00	
			a Soci c/dividendi ¹	90.000,00	
		<i>Destinazione utile.</i>			
P D 14	P C IV 1 P D 12			30.04.n	
		Soci c/dividendi	a Diversi		90.000,00
			a Banca c/c	78.750,00	
			a Ritenute Irpef su redditi di capitale	11.250,00	
		<i>Pagamento dividendi.</i>			

Nota¹

Distribuzione utili

- Nell'ipotesi di partecipazione non qualificata, i dividendi percepiti da soci persone fisiche sono tassati con ritenuta del 12,50%, a titolo d'imposta, applicata sul loro intero importo.
- In presenza di partecipazione qualificata, i dividendi percepiti da soci persone fisiche sono tassati per il 40% del loro ammontare, applicando l'aliquota progressiva Irpef se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (2007) e nella misura del 49,72% se formati con utili prodotti dall'esercizio successivo (2008).
- In caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche esercenti un'attività d'impresa si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione sul 40% o sul 49,72% del loro ammontare, applicando l'aliquota progressiva Irpef.
- Nell'ipotesi di dividendi percepiti da soci soggetti Ires, si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione Ires, assumendo come base imponibile il 5% del loro ammontare.

Versamento

Le ritenute sui dividendi devono essere versate **entro il 16.04, 16.07, 16.10 ed il 16.01** di ciascun anno per le ritenute operate nel trimestre solare precedente.



Destinazione dell'utile di esercizio (segue)

Esempio n. 2

Copertura della perdita esercizio precedente

		A. Società di capitali		
		1. copertura della perdita con utilizzo della riserva facoltativa		
		30.04.n		
P A VII	P A VIII	Riserva facoltativa <i>Copertura perdita.</i>	a Perdite a nuovo	71.000,00
		2. copertura della perdita con utilizzo delle riserve facoltativa e disponibile		
		30.04.n		
P A VII	P A VIII	Diversi Riserva facoltativa	a Perdite a nuovo	71.000,00
P A VII		Riserva disponibile <i>Copertura perdita.</i>		37.000,00
		3. se la perdita supera 1/3 del capitale sociale, la copertura avviene con delibera dell'assemblea appositamente convocata		34.000,00
		Dati esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Capitale sociale € 20.000,00 • Riserva legale € 800,00 • Riserva facoltativa € 2.200,00 • Perdita anno "n" € (-) 7.000,00 • Perdita anno "n+1" € (-) 13.000,00 	
		30.04.n		
P A IV	P A VIII	Diversi Riserva legale	a Perdite a nuovo	3.000,00
P A VII		Riserva facoltativa <i>Utilizzo riserve per copertura perdita parziale.</i>		800,00
		30.04.n		2.200,00
P A I	P A VIII	Capitale sociale versato <i>Copertura perdite esercizi precedenti mediante riduzione del capitale sociale.</i>	a Perdite a nuovo	17.000,00
		10.05.n		
P A	P A I	Soci c/sottoscrizioni <i>Reintegro capitale sociale con assemblea straordinaria.</i>	a Capitale sociale non versato	17.000,00
		10.05.n		
P C IV 1	P A	Banca c/c ordinario <i>Versamento del capitale sociale reintegrato.</i>	a Soci c/sottoscrizioni	17.000,00
		10.05.n		
P A I	P A I	Capitale sociale non versato <i>Reintegro capitale sociale.</i>	a Capitale sociale versato	17.000,00



Spese di rappresentanza e di ospitalità

Le spese di rappresentanza sostenute dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, stabiliti con D.M. 19.11.2008. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00. Ai fini IVA, la detrazione dell'imposta sugli acquisti dei beni distribuiti gratuitamente è ammessa solo se il valore unitario non è superiore a € 25,82.

A seguito dell'abrogazione del regime di indetraibilità dell'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande l'IVA è detraibile, purché le relative spese siano inerenti all'attività di impresa o di arte e professione. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse dalle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori, sono deducibili nella misura del 75%.

IMPOSTE SUI REDDITI	DECORRENZA	REGOLA	BENI DI MODICO AMMONTARE
SPESE DI RAPPRESENTANZA	Fino al 31.12.2007	Deduzione nella misura di 1/3, per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi.	Sono deducibili le spese riferite a beni di valore unitario non eccedente € 25,82 ¹ .
	Dal 1.01.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità nel periodo di imposta di sostenimento (criterio di competenza), se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, anche in funzione di: <ul style="list-style-type: none"> - natura e destinazione delle stesse; - volume di ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa; - attività internazionale dell'impresa. 	Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario superiore a € 50,00 ¹ .
CRITERIO DI INERENZA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	Requisiti generali	<ul style="list-style-type: none"> • Si considerano inerenti le spese per beni e servizi: <ul style="list-style-type: none"> - erogate a titolo gratuito (cioè senza corrispettivo o controprestazione, a differenza, ad esempio, delle spese di pubblicità); - effettivamente sostenute e documentate; - effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; - il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa; - sostenute in coerenza con pratiche commerciali di settore. 	
	Fattispecie individuate dal D.M. 19.11.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per viaggi turistici, in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi, la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa. • Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: <ul style="list-style-type: none"> - ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose; - inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; - mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa. • Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza. 	

(+)

CRITERIO DI CONGRUITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nel limite commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, relativa allo stesso periodo, in misura pari a:
Limiti di deducibilità	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1,30% <input type="checkbox"/> Dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni. - 0,50% <input type="checkbox"/> Dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni. - 0,10% <input type="checkbox"/> Dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

Nota¹	Il valore deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che compongono l'omaggio.
-------------------------	---



Spese di rappresentanza e di ospitalità (segue)

Tavola riepilogativa

Spese di ospitalità

Soggetti beneficiari	Tipologia di spesa	Spese di rappres.	Deducibilità imposte dirette		Detrazione IVA
			Spese di viaggio	Spese vitto e alloggio	
Clienti effettivi e potenziali	<ul style="list-style-type: none"> Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di fiere, mostre, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa. Spese sostenute in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. 	NO	100% ³	75% ³	100%
	Spese diverse dalle precedenti (gratuite e con finalità promozionali/di pubbliche relazioni ¹⁻²).	Sì	100%	75%	NO
Imprenditore individuale	Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.	NO	100%	75%	100%
Altri soggetti <ul style="list-style-type: none"> Fornitori Agenti Altri operatori 	Spese aventi finalità promozionale o di pubbliche relazioni ¹ (aventi il carattere della gratuità) ² .	Sì	100%	75%	NO
	Spese non aventi finalità promozionale o di pubbliche relazioni ¹ . Nel caso dell'ospitalità offerta a fornitori, agenti e rappresentanti, di norma la finalità perseguita è quella di una migliore economicità nella gestione degli affari dell'azienda e, per questo motivo, la spesa è in genere riconducibile tra gli oneri di gestione inerenti all'attività dell'impresa, qualora sia possibile provare che gli stessi siano correlati, in senso ampio, all'impresa in quanto tale, con la conseguente detraibilità dell'IVA e deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi.	NO	Secondo i principi dell'art. 109 Tuir. Principio di inerenza.		Secondo i principi dell'art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972
			Deducibilità del costo al 100% (75% spese di vitto e alloggio) e detraibilità dell'IVA al 100% se il costo rientra tra gli oneri di gestione inerenti all'attività di impresa (norma ADC 177).		

Note

- Le "finalità promozionali" consistono nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, sia di quelli potenziali. Nel concetto di finalità di "pubbliche relazioni" devono essere ricomprese tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l'immagine dell'impresa, ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi.
- Costituiscono spese di rappresentanza** (di regola inerenti, salvo il potere degli uffici di verificare, in sede di controllo, che nel caso specifico siano rispettati i criteri generali di inerenza):
 - le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
 - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
 - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
 - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
 - ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.
- La deducibilità delle erogazioni e delle spese di ospitalità dei clienti indicate è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. Inoltre, ai fini della deducibilità integrale delle predette spese, la documentazione prodotta deve comprovare il nesso esistente tra la spesa sostenuta a favore dei clienti, anche potenziali e la loro partecipazione all'evento promozionale.



Coefficienti Ici per fabbricati non iscritti in Catasto

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) dovuta per l'anno 2011 il Ministero dell'Economia ha fissato i nuovi coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile Ici dei fabbricati d'impresa, classificabili nella categoria "D", privi di rendita catastale. L'indice per il 2011 è pari a 1,02.
Si presenta un esempio di calcolo dell'Ici su un fabbricato di categoria "D" posseduto da impresa, non accatastato.

Esempio

Calcolo dell'Ici

		Ditta:	Alfa S.r.l.
Imposta comunale sugli immobili			
Costi del 1982 e anni precedenti		x 2,96 =	
Costi del 1983		x 2,79 =	
Costi del 1984		x 2,63 =	
Costi del 1985		x 2,46 =	
Costi del 1986		x 2,30 =	
Costi del 1987		x 2,14 =	
Costi del 1988		x 1,97 =	
Costi del 1989		x 1,89 =	
Costi del 1990		x 1,81 =	
Costi del 1991		x 1,73 =	
Costi del 1992		x 1,69 =	
Costi del 1993		x 1,68 =	
Costi del 1994		x 1,64 =	
Costi del 1995		x 1,59 =	
Costi del 1996		x 1,55 =	
Costi del 1997		x 1,50 =	
Costi del 1998		x 1,46 =	
Costi del 1999		x 1,44 =	
Costi del 2000		x 1,42 =	
Costi del 2001	900.000,00	x 1,37 =	1.233.000,00
Costi del 2002	70.000,00	x 1,34 =	93.800,00
Costi del 2003		x 1,30 =	
Costi del 2004		x 1,26 =	
Costi del 2005		x 1,19 =	
Costi del 2006		x 1,15 =	
Costi del 2007		x 1,12 =	
Costi del 2008		x 1,08 =	
Costi del 2009		x 1,04 =	
Costi del 2010		x 1,04 =	
Costi del 2011		x 1,02 =	
Totale costo storico	970.000,00	Base imponibile	1.326.800,00
		Aliquota comune	5,00 : 1.000 =
ICI dovuta per il 2011			6.634,00



NON SOLO IMPRESA

Delega al servizio Estratto conto di Equitalia

Il D.L. 78/2010 ha ampliato il monitoraggio fiscale sull'utilizzo in compensazione dei crediti erariali, vietando dal 1.01.2011 la compensazione orizzontale tramite modello F24 di crediti erariali, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un importo superiore a € 1.500,00, per i quali è scaduto il termine di pagamento. Equitalia (www.gruppoequitalia.it) ha permesso la consultazione on line degli estratti debitori dei contribuenti, in modo da controllare l'esistenza di cartelle esattoriali scadute e il relativo importo. Accedendo al servizio Estratto conto il contribuente può prendere visione dei singoli tributi da pagare, con tutte le informazioni sull'importo iniziale e quello attuale, una chiara ripartizione degli interessi e delle altre spese e l'indicazione di eventuali provvedimenti di annullamento o sospensione emessi dall'ente creditore. Il servizio rappresenta uno strumento utile per estinguere i debiti con i crediti verso l'Erario: il cittadino e l'intermediario delegato, infatti, possono avere un quadro completo delle cartelle per valutare se e cosa chiedere in compensazione con il modello F24.

CONTRIBUENTE NON IN POSSESSO DI CREDENZIALI DI ACCESSO

CONTRIBUENTE

Per l'accesso alla posizione debitoria presso Equitalia è necessario che il contribuente disponga delle necessarie credenziali (dell'Inps oppure dell'Agenzia delle Entrate).

FISCONLINE

- Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ed Entratel.
- Si propongono i documenti da compilare per abilitare il contribuente al servizio Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, qualora si intendano utilizzare le relative credenziali.

È necessario presentare richiesta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando la carta di identità e (eventualmente) la delega nel caso la richiesta sia presentata da soggetto diverso dall'intestatario del servizio (es.: commercialista).

- Il soggetto diverso da persona fisica che intende fruire del servizio Fisconline deve delegare una persona fisica ad operare in nome e per conto della persona non fisica.

A tal fine è necessario ottenere le credenziali Fisconline per entrambi i soggetti.

Tavola n. 1

Richiesta di abilitazione a Fisconline

All'Agenzia delle Entrate
Ufficio di

RICHIESTA DI ABILITAZIONE A FISCONLINE

Il sottoscritto Rossi Mario, nato il 7.09.1944 a Castel Goffredo (MN) e residente in Castel Goffredo (MN), via Milano, n. 100, codice fiscale: RSS MRA 44P07 C118 R,

chiede

di essere abilitato ad uniconline.finanze.it per :

- persona fisica - codice fiscale: RSS MRA 44P07 C118 R
- persona giuridica - codice fiscale

Castel Goffredo, 14.04.2011
Luogo e data

Mario Rossi
Firma

Tavola n. 2

Delega per presentazione da parte di soggetto diverso dal contribuente

DELEGA ALLA RICHIESTA DI ABILITAZIONE

Io sottoscritto Rossi Mario, nato il 7.09.1944 a Castel Goffredo (MN) e residente in Castel Goffredo (MN), via Milano, n. 100, codice fiscale: RSS MRA 44P07 C118 R, documento d'identità n. AB1234567 rilasciato da Comune di Castel Goffredo il 15.01.2009, in qualità di

delego

Il Sig. Verdi Luigi, nato il 22.12.1970 a Castel Goffredo (MN) e residente in Brescia (BS), via/piazza Roma, n. 50, codice fiscale: VRD LGU 70T22 C118 N, documento d'identità n. CD8901234 rilasciato da Comune di Brescia il 30.06.2010, a chiedere per mio conto l'abilitazione al servizio Fisconline.

Castel Goffredo, 14.04.2011
Luogo e data

Mario Rossi
Firma



Dichiarazione SISTRI/MUD 2011

È on-line sul sito del Sistrì l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010 che deve essere presentata, con riferimento al periodo 1.01.2010 - 31.12.2010, dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e le imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale. I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o se produttori di rifiuti per i quali vige l'obbligo di presentazione. La dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30.04.2011 accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato e compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31.12.2011 per i dati relativi al periodo 1.01-31.05.2011.

Dal 1.06.2011 sarà pienamente operativo il SISTRI.

Il nuovo Testo Unico del SISTRI sposta al 30.04 il termine per il pagamento dei contributi annuali.

Soggetti tenuti alla presentazione del MUD sulla base della previgente normativa	Adempimento	Periodo di riferimento
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.	Nessuna dichiarazione	A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010.
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.	Nessuna dichiarazione	A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010.
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.	Dichiarazione SISTRI	Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1.01-31.05.2011.
Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.	Nessuna dichiarazione	
Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'art. 224 D. Lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'art. 221, c. 3, lett. a) e c) del medesimo decreto legislativo.	Dichiarazione MUD	
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a € 8.000,00.	Dichiarazione SISTRI	Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1.01-31.05.2011.
Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'art. 11, c. 3 D. Lgs. 24.06.2003, n. 209.	Dichiarazione MUD	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione MUD (Capitolo 2 - Veicoli fuori uso) per il 2010. • Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1.01-31.05.2011.
Soggetti di cui all'art. 13, cc. 6 e 7 D. Lgs. 25.07.2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo.	Dichiarazione MUD	Dichiarazione MUD (Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il 2010
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lett. c), d) e g) D. Lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti.	Dichiarazione SISTRI	Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1.01-31.05.2011
Comuni o loro consorzi e comunità montane.	Dichiarazione MUD	
Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI.	Dichiarazione MUD	A decorrere dal 2° semestre 2011 le informazioni da rendere sono solo quelle relative ai costi di cui all'art. 189, c. 5, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006.



Consorzi e forme di aggregazione fra imprese

I consorzi sono contratti tra imprenditori che istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle loro imprese. Hanno carattere mutualistico, in quanto l'attività consortile deve svolgersi nell'interesse delle imprese associate. Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciale o di società cooperative.

	Caratteristiche del contratto				
	Norme di riferimento	Soggetti coinvolti	Requisiti dei soggetti coinvolti	Obiettivi	Obblighi
Associazione in partecipazione	Art. 2549 C.C.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - associante; - associato. 	L'associante deve essere un'impresa.	Consentire la partecipazione agli utili dell'impresa attraverso un conferimento.	<ul style="list-style-type: none"> • L'associato conferisce beni, denaro, servizi e/o garanzie. • L'associante remunera.
Patrimoni destinati	Art. 2447-bis C.C.	1 o più soggetti.	Società di capitali.	Destinare parte del patrimonio a uno specifico scopo.	Destinazione esclusiva del patrimonio a uno specifico affare.
ATI	Normativa generica dei contratti e degli appalti.	1 o più imprese.	Nessun particolare requisito.	Realizzare in modo congiunto un'opera o un affare.	Ciascuna impresa assume impegni per la sua parte.
Consorzio	Artt. 2602 e seguenti C.C.	2 o più imprese.	I soggetti aderenti devono essere imprenditori.	Costituzione di un'organizzazione comune per l'esercizio di determinate attività.	Gli obblighi sono disciplinati dal contratto e dal Codice Civile.
Contratto di rete	Art. 3, c. 4-ter D.L. 5/2009	2 o più imprese.	I soggetti aderenti devono essere imprenditori.	Consente alle imprese l'instaurazione di una forma di scambio informativo o di prestazioni.	Gli obblighi sono disciplinati dal contratto.
Joint venture	Normativa generica sui contratti.	2 o più soggetti non necessariamente imprese.	Nessun requisito.	Realizzare in modo congiunto un affare o perseguire un determinato interesse.	Gli obblighi sono disciplinati dal contratto.
GEIE	D. Lgs. 23.07.1991, n. 240	2 o più operatori economici.	Appartenenza ad almeno 2 Stati membri della UE.	Strumento di cooperazione mutualistica per lo svolgimento di un'attività economica.	Gli obblighi sono disciplinati dal contratto e dalla specifica normativa.



Accesso ai dati della Centrale dei Rischi

Il servizio di accesso ai dati della Centrale dei Rischi consente, a titolo gratuito, di conoscere i dati segnalati a proprio nome nella centrale dei Rischi da banche e società finanziarie. Il servizio centralizzato rappresenta uno strumento fondamentale anche per i clienti/aziende che possono conoscere informazioni registrate a loro nome, fra l'altro più dettagliate rispetto a quelle che la Banca d'Italia produce per i singoli intermediari. Chiunque è interessato può presentare la richiesta tramite il modulo scaricabile dal sito <http://www.bancaditalia.it/>.

CENTRALE DEI RISCHI	<ul style="list-style-type: none"> La Centrale dei Rischi è un sistema informativo gestito dalla Banca d'Italia che raccoglie le informazioni fornite da banche e intermediari finanziari sui crediti concessi ai loro clienti. La Centrale dei Rischi fornisce informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela. 								
SEGNALAZIONI	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Rischi diretti</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Crediti per cassa complessivamente ≥ 30.000,00. Crediti di firma complessivamente ≥ 30.000,00. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rischi indiretti</td> <td>Garanzie personali o reali a favore di terzi ≥ 30.000,00.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Altri dati</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Esposizione in derivati finanziari ≥ 30.000,00. Operazioni censite nella sezione informativa (operazioni di smobilizzo crediti, prestiti diretti, conti correnti, sofferenze, garanzie prestate e ricevute, ecc.) ≥ 30.000,00. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Crediti in sofferenza</td> <td> Sono segnalati qualunque sia il loro ammontare. Da marzo 2010 vi è l'obbligo, da parte degli intermediari, di avvisare i clienti in occasione della prima segnalazione a sofferenza. </td> </tr> </table>	Rischi diretti	<ul style="list-style-type: none"> Crediti per cassa complessivamente ≥ 30.000,00. Crediti di firma complessivamente ≥ 30.000,00. 	Rischi indiretti	Garanzie personali o reali a favore di terzi ≥ 30.000,00 .	Altri dati	<ul style="list-style-type: none"> Esposizione in derivati finanziari ≥ 30.000,00. Operazioni censite nella sezione informativa (operazioni di smobilizzo crediti, prestiti diretti, conti correnti, sofferenze, garanzie prestate e ricevute, ecc.) ≥ 30.000,00. 	Crediti in sofferenza	Sono segnalati qualunque sia il loro ammontare. Da marzo 2010 vi è l'obbligo, da parte degli intermediari, di avvisare i clienti in occasione della prima segnalazione a sofferenza.
	Rischi diretti	<ul style="list-style-type: none"> Crediti per cassa complessivamente ≥ 30.000,00. Crediti di firma complessivamente ≥ 30.000,00. 							
	Rischi indiretti	Garanzie personali o reali a favore di terzi ≥ 30.000,00 .							
	Altri dati	<ul style="list-style-type: none"> Esposizione in derivati finanziari ≥ 30.000,00. Operazioni censite nella sezione informativa (operazioni di smobilizzo crediti, prestiti diretti, conti correnti, sofferenze, garanzie prestate e ricevute, ecc.) ≥ 30.000,00. 							
Crediti in sofferenza	Sono segnalati qualunque sia il loro ammontare. Da marzo 2010 vi è l'obbligo, da parte degli intermediari, di avvisare i clienti in occasione della prima segnalazione a sofferenza.								
ACCESSO AI DATI	<ul style="list-style-type: none"> Il servizio di accesso ai dati consente di conoscere i dati segnalati al proprio nome nella Centrale dei Rischi. Chiunque sia interessato può presentare la richiesta tramite il modulo scaricabile sul sito della banca d'Italia. <p style="text-align: right;">Gratuitamente</p>								
SOGGETTI INTERESSATI	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Persone fisiche</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> A nome delle quali sono registrate le informazioni. - oppure - Il relativo tutore, curatore o erede. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Altri soggetti</td> <td>Società, associazioni, enti e organismi.</td> </tr> </table>	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> A nome delle quali sono registrate le informazioni. - oppure - Il relativo tutore, curatore o erede. 	Altri soggetti	Società, associazioni, enti e organismi.				
	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> A nome delle quali sono registrate le informazioni. - oppure - Il relativo tutore, curatore o erede. 							
Altri soggetti	Società, associazioni, enti e organismi.								
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none"> L'interessato deve: <ul style="list-style-type: none"> compilare e firmare l'apposito modulo allegare le fotocopie del proprio documento di identità e del codice fiscale allegare (ove necessario) le fotocopie del documento attestante la relazione tra il soggetto richiedente e il soggetto al quale si riferiscono i dati richiesti. La richiesta può essere inviata tramite: <ul style="list-style-type: none"> posta, fax, posta elettronica, - oppure - consegnata di persona presso una delle filiali della Banca d'Italia 								
RISPOSTA	<ul style="list-style-type: none"> La Banca d'Italia risponde per posta o per posta elettronica certificata. - oppure - Su espressa richiesta dell'interessato, i dati possono essere consegnati allo sportello. 								

**AGEVOLAZIONI****Agevolazioni per autotrasporto di merci conto terzi**

L'approvazione del decreto Milleproroghe ha introdotto importanti novità per gli esercenti attività di autotrasporto di merci in conto proprio. In particolare, l'esonero dalle relative sanzioni per i vettori che non indicheranno il costo del gasolio in fattura e la proroga a tutto il 2011 della possibilità di avvalersi del Fondo di garanzia per l'acquisto di autoveicoli di qualsiasi dimensione e di rimorchi di massa superiore a 10 tonnellate.

STANZIAMENTO FONDI	Elevato a 700 milioni lo stanziamento complessivo a disposizione del settore.	Per il 2011
ELIMINAZIONE SANZIONI	Eliminazione delle sanzioni conseguenti alla mancata indicazione in fattura del costo del gasolio da parte dei vettori che effettuano il servizio sulla base del contratto verbale, sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per PMI che esercitano l'attività di autotrasporto in conto terzi e in conto proprio.	Dal 27.11.2011
FONDO DI GARANZIA	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di avvalersi del Fondo garanzia per l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> - autoveicoli di qualunque dimensione (categorie N1, N2, N3 e O4); - rimorchi di massa superiore a 10 tonnellate. 	Prorogata per tutto il 2011
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	Differito il termine previsto per l'autoliquidazione 2010/2011 del premio Inail dovuto per gli autisti da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.	Differita al 16.06.2011
ECOBONUS	Rimborso a favore di tutti gli autotrasportatori che adottano sistemi di intermodalità, ossia che utilizzano il trasporto delle navi anziché la rete stradale.	Proroga al 31.03.2011
IMPRESE MINORI	<ul style="list-style-type: none"> • Per le imprese di trasporto di merci per conto di terzi, facoltà di portare in deduzione dal reddito d'impresa un determinato importo a titolo di deduzione forfetaria per spese non documentate. • La deduzione concerne i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore o dai soci. 	Per le imprese in possesso dei requisiti dimensionali necessari per l'ammissione al regime della contabilità semplificata.
IMBALLAGGI	Misure per scoraggiare il commercio abusivo di pallets usati e per assicurare la tutela della sicurezza stradale.	



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2011

Scad. 2011	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 1 maggio	Antiriciclaggio	Segnalazione operazioni sospette - Dal mese di maggio 2011 la segnalazione delle operazioni sospette dovrà essere effettuata, da parte dei soggetti interessati, solo per via telematica, tramite il portale della Banca d'Italia.
Lunedì 2 maggio	Contratti di rete	Agevolazioni fiscali - Da oggi è possibile presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione telematica per ottenere l'agevolazione fiscale, prevista per l'anno 2011, a favore delle imprese che aderiscono ad un contratto di rete (Prov. Ag. Entrate 14.04.2011).
Sabato 7 maggio	5 per mille	Iscrizioni - Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare, entro oggi, l'iscrizione telematica negli elenchi del 5 per mille 2011.
Domenica 15 maggio	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
	Associazioni Sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Lunedì 16 maggio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	IVA	Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'IVA relativa al 1° trimestre 2011 mediante il modello F24. Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2010, derivante dalla dichiarazione annuale, con gli interessi. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2011.
	Lettera d'intento	Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2011.
	Enpals	Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Inail	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2010 e all'acconto 2011, devono effettuare il versamento della 2ª rata.
	Giovedì 20 maggio	Enasarco
Conai		Denuncia mensile - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
5 per mille		Correzione errori - Termine per la correzione di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato.



Principali adempimenti mese di maggio 2011 (segue)

Scad. 2011	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 23 maggio	Contratti di rete	Domanda - Termine di trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, del modello per ottenere l'agevolazione fiscale, prevista per l'anno 2011, a favore delle imprese che aderiscono ad un contratto di rete (Prov. Ag. Entrate 14.04.2011).
Mercoledì 25 maggio	IVA	Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
	Enpals	Denuncia - Trasmissione telematica all'Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell'apposito file in formato XML.
Lunedì 30 maggio	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.
	Bilancio	Invio telematico - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio approvato il 30.04.2011, con i relativi allegati.
Martedì 31 maggio	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente presenta al CAF o al professionista abilitato il modello 730/2011 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 e del 5% dell'Irpef. Entro oggi il contribuente riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
	IVA	Fattura differita - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Inps	Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente.
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente.
	Fasi	Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Dottori commercialisti	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2011 per i dirigenti in servizio.
	Tasse automobilistiche	Contributo - Termine di versamento della 1ª rata dei contributi minimi dovuti per il 2011, a mezzo MAV, RID o carta di credito, da parte dei dottori commercialisti.
		Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2011 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.
Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 Codice Civile). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 	